

RGAC 2722/19

Il Giudice Istruttore

visto l'art 281 sexies c.p.c.

uditi i procuratori delle parti,

all'esito della discussione orale ha dato lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della seguente sentenza che fa parte integrante del verbale di causa



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Latina

Sezione II Civile

in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Antonio Masone, nella causa, avente ad oggetto "appello avverso sentenza del giudice di pace di Latina" tra:

-

Rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Iacovacci

appellante

e

- PREFETTURA DI LATINA

Appellata contumace

//////////

ha appellato tempestivamente la sentenza n.1255/2018 del Giudice di Pace di Latina con la quale era stata



rigettata l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. M IT PR LT SPC 00040281 del 22-12-2017 Area III relativa a violazione dell'art. 142 c.9 Codice Strada (eccesso di velocità superiore ai 50 K/h).

Lamenta l'appellante che il giudice di prime cure abbia erroneamente rigettato l'opposizione considerando provata la taratura dell'apparato autovelox e sufficiente, ai fini della presegnalazione, che la postazione mobile si trovasse in concomitanza di cartello fisso, laddove, non essendosi peraltro costituita neppure in primo grado l'Amministrazione, non era stata fornita alcuna prova né della omologazione/taratura né della sistematicità dell'appostamento (sistematicità che avrebbe reso possibile la presegnalazione a mezzo cartello fisso).

L'Amministrazione è rimasta contumace anche in appello.

L'impugnazione è fondata apparendo illogica e non oggettivamente riscontrata l'affermazione del giudice di pace in ordine alla legittimità della presegnalazione della postazione mobile anche mediante cartello fisso quando gli appostamenti sono sistematici (come da direttiva Maroni; cfr. anche Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 5997 del 2014). Infatti la contumacia dell'amministrazione ha impedito che essa potesse fornire prova della sistematicità della presenza della postazione di controllo temporanea in quel luogo.

Consequentemente la contravvenzione risulta illegittimamente irrogata in assenza di adeguata presegnalazione della postazione di controllo temporaneo.

Le spese del doppio grado, attesa la contumacia dell'amministrazione, il comunque notevole superamento del limite



di velocità e la rapida definizione della controversia in entrambi i gradi di merito, meritano di essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, in riforma della sentenza n.1255/18 del Giudice di Pace di Latina:

1. Annulla l'ingiunzione di pagamento prot. M IT PR LT SPC 00040281 del 22-12-2017 Area III elevata nei confronti di Desco spa con verbale n.ATX 0001017096 del 13.7.2017;
2. compensa le spese del doppio grado.

Così deciso in Latina, 1.10.2019

Il Giudice
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente

